

Pubblicato il 22/01/2021

N. 00899/2021 **REG.PROV.COLL.**
N. 10601/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10601 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Nunziata Morreale, Castronovo Giovanna, Bonafede Enzaelisa, Canzoneri Loredana, Gullo Rosanna, Pipitone Maria Caterina, Cannavo' Silvana, Barranca Domenico, Cassara' Rosa Alba, Fiandaca Antonino, Mattina Patrizia Giuseppa, Mistrazzoso Umberto, Giargiana Venerina, Zanda Anna Maria Assunta, Cerreta Adele, Bocchino Manuela Roberta, De Angelis Maria Rosaria, Siniscalchi Elena, Merola Loretana, Galluccio Maria, Picciocchi Paola, D'Auria Raffaella, Mordente Antonietta, Imbriano Noelia, Borne' Fiorenza Antonietta, Pambianchi Anna Claudia, Bartolomei Maria Pia, Sebastianelli Gigliola, Corsini Romina, Fuffa Xamia, Guidantoni Emanuela, Biagiarelli Tiziana, Iurescia Giuseppina, Rinaldi Barbara, Gabriele Giuseppina Grazia, Frattari Martina, De Meo Elvira, Conti Anna Maria, Manoni Silvia, Specca Paola Valeria, Lucchetti Samanta Irene, Orlandi Flavia, Boi Malghera, Battaglia Concetta, Ammendolia Caterina, De Buono Maria Teresa, Castiglione Marisa, Politanò Laura, Zuccarello Francesca, Squillace Elena

Maria Rita, Montera Anna, Barranca Domenico, Chimienti Angela, Di Primio Daniela, Giliberti Isabella, D'Alimonte Deborah, Ottaviano Manuela, Palozzo Martina, Ferreri Elena, Persano Monica, Morini Marina, Pandolfo Maria Lucia, Poletti Chiara Rosa, Farello Chiara, Piccolo Sara, Viti Marta, Del Caldo Federica, Gallese Tania, Tognetti Anna, Romeo Domenica, Ferreri Elena, Paladino Caterina, Oderda Manuela, Valente Monica, Seghezze Lorena, Sandrolini Adriana, Elmetto Luisa, Di Bartolomeo Rosa, Salvi Francesca, Incerti Cinzia, Ferrari Palma, Valdameri Stefania, Tosello Roberta, Teodoro Donatella, Di Matteo Giuseppina, Fabbrucci Catherine, Piccolo Anna, Fabbri Cristina, Sacconi Elena, Paltrinieri Francesca, Vailati Debora, Fenzi Gloria, Seghedoni Annalisa, Parlapiano Pellegrina, Folgori Noemi, Leonello Aurelio, Di Monte Sabina, Salone Eleonora, Pazzaglia Verusca, Grimelli Arianna, Liccardi Rosa, Castellitti Venera, Dell'Omo Giuseppina, Pizzigati Paola Lorenza Virginia, Palumbo Rosanna, Cola Debora, Girolodi Simona, Bargoni Sabrina, Di Trani Camilla, Pesce Arcangela, Masiero Laura, Palumbo Maria, Mendicino Alessandra, Fioretto Cristina, Gurgone Giuseppina, Iaria Massimo, Rinaldi Elisa, Scotton Laura, Della Giustina Paola Eugenia, Tene Carmela, Vecchio Filomena, Zappia Maria Grazia, Mirenda Daniela Antonella, Marrapodi Santa, Rocca Maria Antonietta, Grassi Marilena, Tonello Manuela, Pedrazzi Manuela, Mercantile Antonella, Iurlaro Annalisa, Marra Assunta, Fossato Simonetta, Fossati Cristian, Marvulli Ilaria, Racchetta Roberta Maria, Gonella Francesca, Quazzino Chiara, Sau Enzo, Ientile Francesca, Pastore Paola, Fuselli Paola, Ragozza Augusta, Moraglio Ivana, Molinari Samanta, Montebuglio Maria, Ecclesiastico Margherita, Teri Vita Maria, Marengo Luca, Scollo Rossana, Giavani Valentina, Mazzeo Angela, Ricotti Loretta, Zonca Pamela, Piana Monica, Rainero Tiziana, Valente Alessandro, Pelazza Valeria, Mora Cristina, Garofalo Maria Cristina, Grosso Tiziana, Piovano Simona, Ferrero Emanuela, Marangon Sara, Griffanti Cinzia, Zena Nicoletta, Perra Elisa, Novello Fiorella, Taranto Monica, Pollone Monica, Vanelli Stefania, Fissore Serena, Farri

Carla Alida, Pagani Silvia, Foy Chantal, Del Fiore Tiziana, Pavese Cinzia, Greppi Lucia, Nicala Simona, Ferrarotti Priscilla, Sandri Federica, Spagnolo Daniela, Tonelli Laura, Midali Maura, Matella Alessio, Pigazzini Sara, Perazzo Daniela, Denisi Carmen, Gramegna Isabella, Schepisi Daniela, Vitrano Roberta, Orsi Antonella, Fassoli Valentina, Platini Roberta, Mantovani Laura Domenica, Manuelli Lara, De Romeo Antonietta, Vassallo Elisa, Viola Maria Chiara, Kelemen Francesca, Dimarco Manuela, Silvestri Natalia, Del Conte Elisa, Ruzza Samantha, Dutto Patrizia, Palma Daniela Francesca, Pennazio Carla, Pennacchia Daniela, Fantonetti Tanya, Lavia Silvia, Nuvolone Daniela, Ghiazza Patrizia Paola, Flore Marina, Toppino Loredana, Torchia Cinzia Elisa, Faroppa Alice, Malerba Paola, De Colle Francesca, Rovera Nadia, Robles Debora, Pagnini Elena Emanuela Francesca, Felici Daniela, Martinini Nicoletta, Servadio Anu Mary, Fabbri Valeria, Manfredi Francesca, Guidetti Fabrizia, Corsini Daniela, Fidanza di Pancrazio Monica, Sacco Maria Carmela, Cola Debora, Cecchini Raffaella, D'Addario Franca, Cammarata Michela, Ciccarelli Pia, Berlini Linda, Forlani Alessandra, Fassin Alessandro, Biondi Barbara, Paradiso Teresa Loredana, Scesa Cristina, Lo Seggio Sarah, De Michelis Antonella, Roncarolo Marialuisa, Gallotto Gallotto Annamaria, Manzoni Manuela, Leonardi Anna, Moraglio Ivana, Sommariva Luana, Lisiero Daniela, Marangon Erica, Di Trani Camilla, Dulcamara Paola, Sasso Eleonora, Saraceno Ivana Adelaide, Quazzo Mara, Nobili Sabrina, Gandini Arianna, Raina Cesarina, Moscariello Leopoldina, Paladino Luana, Palestro Rachele, Diana Erika, Dalmasso Luciana, Maestri Elisa, Magnino Francesca, Pollastro Giovanna, Mazza Enrica Lorena, Olzeri Stefania, Oliva Elisa, Liotta Rosa Anna, Rizzo Loredana, Iaconessa Elena, Ramon Elena, Visconti Stefania, Gullo Rosalia, Rupa Dania, Flore Marina, Forno Cinzia, Reviglio Cristina, Potenza Eufemia, Tacca Simona, Rossari Sandra, Monopoli Maria Cristina, Rosselli Norma, Tognaletta Michela, Kovacic Lariana, Zornioti Sara, Garrone Elena, Zizi Alexandra, Spinelli Loredana, Giordano Fabiana, Iori Tiziana, Impemba Adelaide, Gattoni Marina, Infante Serena, Vadalà Sara, Tortorici Assunta Rita, Farina

Donatella, Cadario Emanuele, Zanera Claudia, Fissolo Elena, Rolfo Donatella, Moscatiello Annamaria, Moretti Elisabetta, Marovelli Sabrina, Ianieri Tamara, Risoluto Chiara, Pozzobon Tullia, Raniero Monica, Ferrara Paola, Marchioro Diletta, Uccheddu Piergiorgio, Castagana Nicoletta, Signoretti Barbara, Frattin Francesca, Cattai Nathalie, Boscolo Marchi Ione, Niolu Giovanna, De Cristofaro Rosanna, Anzelmo Giovanna, Tognon Ursula, Sfiligoj Erika Eliza, Puppulin Patrizia, Giuffrida Romina Annunziata Graziella, Moretti Arianna, Farina Cipriana, Oddone Michela, Floriddia Cristina, Piotto Francesca, Gavarone Maria, Gambino Valeria, Elia Isabetta, Ponchione Alessandro, Gribaudo Laura, Losno Susanna, Lucchetti Anna, Inchingolo Sara, Sclavo Raffaella, Freccero Marinella, Nocciolini Cristina, Righetti Silvia, Panelli Maria Rosa, Gazzano Francesca, Guardione Silvana, Venturino Luisa, Galante Micol, Levrero Anna, Ricci Paola, Folchi Daniela, Rumbolo Maria Cristina, Moneta Monica, Di Venanzo Rosaria, Vallerga Stefania, Stella Francesca, Devincenzi Liliana, Vipiana Cristina, D'Orazio Antonella, Mercurio Maria Angela, Gattoni Cristina, Santorso Maria Angela, Zinerco Tatiana, Tessore Laura, Magaglio Antonella, Leonelli Simona, Toso Emanuela, Divizia Cristina, Goito Federica, Lorusso Annarita, Tirelli Annalisa, Laviola Antonella, Pastorino Raffaella, Pietrini Martina, Disco Concetta, Cagnazzo Raffaella, D'Alessandro Donata, Fava Enrica, Samioli Cinzia, Goracci Emanuela, D'Amore Deborah, Piantanida Pamela, Occorso Antonietta, Fenoglio Sara, Martorano Silvana, Guglielmetti Mirella, Miroballi Roberto, Onesti Marina, Vigazzola Barbara, Zinzini Monica, Vecchione Stella, Losano Franca, Palumbo Carmelina Laura, Mafrica Angela, Bicerri Sonia, Peyracchia Manuela, Murgia Michela, Urìo Annarita, Tinaglia Palma, Levi Silvia Caterina, Laurendi Giovanna, Dassè Silvana, Gianni Angela, Scilironi Alessandro, Romani Nadia, Romani Sonia, Godi Pamela, Marcellino Marianna, Scilironi Morena, Romano Virginia, Sanfrancesco Giada, Siviero Stefano, Milana Loredana, Malgaroli Cristina Maria, Peirano Cristina, Sarra Benedetta, Scuderi Vincenza, Mancuso Maria, Russo

Raffaella, Sciutto Maria Elena, Gusmeroli Daniela, Lovera Laura Annunziata, Mercantili Laura, Facchetti Francesca, Festa Daniela, Destro Silvia, Destro Claudia, Galliano Elena, Drovandi Michela, Giannini Ivana, Di Carlo Maria, Di Nisio Maria, Oggerino Elisa, Lunari Paola, Isabella Simona, Silvestro Norma, Nola Maria, Guastella Liliana, Pisati Marisa, Gibiino Lia, Muraglia Maura, Scanavino Cristina, Spanò Claudia Valeriana, Diano Federica, Moresco Monica, Visca Emanuela, Stupino Federica, Filini Michela, Ressone Paola, Munafò Rosanna, Gareri Teresa, Marani Francesca, Freguglia Paola, Gattone Sabrina, Saini Giovanna, Rapetti Bruna, Grillo Cinzia Rosa, Salvagno Chiara, Racano Anna, Pelosi Gabriella, Giorlando Emanuela, Medina Alessia, Sotgiu Silvia, De Marco Sonia, Di Giulio Ildria, Totaro Pasqua Maria Pia, Nitto Cinzia, Falbo Tommasina, Le Rose Pierina, Scerra Alessandra, Rosati Marialuisa, Gentile Sonia, Del Nevo Roberta, De Santis Michela, De Gennaro Danila, Miceli Maia Maddalena, Castellitti Venera, Salvatore Angela, Iengo Luisa, Lunedei Paola, Figurelli Genoeffa, Regazzetti Agnese, Dell'Aera Aurora, Stasi Mariella, Di Stefano Francesca, Ravazzini Zara, Pecoraro Maria Loreta, Tassinari Fabrizia, Pinotti Alessandra, Tripodi Concetta Cristina, Crespiatico Chiara Maria, Liuzza Sabina, Fucale Maria Concetta, Ferri Simona, Patuzzi Gianna, Magnozzi Giovanna, Natale Annamaria, Fusi Lidia, Ercoli Elena, Carrara Laura, Amadio Claudia, Puglisi Maria Grazia, Gaudenzi Daniela, Pighi Anna, Rossi Maria Elena, Cigognini Claudia, Boscaratto Samuela, Limonta Barbara, Aldovini Paola, Roggerini Michela, Vaccaro Rossana, Cozzi Simona Anna Tosca, Colombo Annalisa Maria, Curro' Maria Rosa, Capocasale Maria, Grandi Laura, Rodella Paola, Esposito Loredana, Lenzi Simona, Porta Paola, Gabutti Donata, Vanini Francesca, Merlini Luisa, De Maria Barbara, Mainelli Clara, Giani Livia, Galli Elisabetta, Valagussa Monica, Gaetani Angela, Sabella Antonella, Gioiosa Alessandra, Lovecchio Maria, Reddi Manuela, Zuccotti Tania, Peretti Sofia, Iannotti Brunella, Locatelli Elisa, Granese Amelia, Marchioretta Francesca, Zaninetti Giuliana, La Pignola Rosa, Freddi Alessandra, Franco Margherita, Teppa Claudia, D'Annunzio Marilena, Marino Igor, Viansone

Stefania, Ferraris Lucia Maria, Di Sessa Gina, Signini Elena, Ghiglione Federica, Farello Chiara, Di Martino Nunzia, Odella Linda, Migliavacca Chiara, Mavilia Rosanna, De Vito Ornella, Ossola Anna, Garzino Elisa, Nosenzo Mariarita, Perodi Debora, Lucchetta Elisa, Gianella Sara, Gallo Milena, Nuzzolo Annamaria, Peroni Carolina, Giffoni Lucia, Frigo Barbara, Salina Silvia, Rutigliano Francesca, Gaspari Virginia, Torta Valeria, Monzani Anna, Gheno Dominga, Derchi Egle, Mozzone Anna Maria, Pelganta Carmen, Morra Angela, Maregrande Maria Cristina, Vinci Rossana, Piccoli Laura, Tonetti Patrizia, Marzaioli Valentina, rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio Riommi, Daniele Verduchi, con domicilio eletto presso lo studio Maurizio Riommi in Roma, via Ulpiano 29;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Simona Fanella non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del d.m. 495 del 2016 nella parte in cui disciplinando le modalità di scioglimento della riserva nei confronti dei docenti già iscritti con riserva nelle g.a.e. entro il termine del 08.07.2016 non prevede la possibilità di inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento o in una eventuale graduatoria aggiuntiva dei docenti che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2002.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2021 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l'atto introduttivo del giudizio e i successivi motivi aggiunti i ricorrenti chiedevano quali diplomati magistrali entro l'a.s. 2001-2002 l'iscrizione nelle GAE.

Si costituiva l'amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso.

La Sezione si è a più riprese occupata di contenziosi analoghi a quelli in oggetto, rispetto al quale il Collegio non individua elementi utili per giustificare un mutamento, alla luce degli insegnamenti provenienti dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ed in particolare delle sentenze 27 febbraio 2019, n. 5 e 20 dicembre 2017, n. 11.

In estrema sintesi, ma sufficiente a poter chiarire le ragioni in base alle quali l'odierno ricorso non può trovare accoglimento, possono essere richiamati, come individuati dalla recente sentenza del Consiglio di Stato, 15 giugno 2020, n. 3802, i seguenti passaggi delle suindicate sentenze dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato:

“- il D.M. n. 235 del 2014 disciplina - come emerge chiaramente dal tenore letterale di ciascuno degli articoli di cui si compone - i criteri di massima per la permanenza, l'aggiornamento e la conferma dell' inclusione di coloro che sono già iscritti nella graduatoria. Il decreto si rivolge, pertanto, a soggetti determinati o, comunque, facilmente determinabili e i destinatari del D.M. sono esclusivamente i docenti già inseriti nelle graduatorie, i quali, evidentemente, sono gli unici soggetti che possono ottenere l'aggiornamento della posizione o la conferma della stessa. Ne consegue che i destinatari del D.M. sono determinati sin dal momento della sua adozione e rappresentano una categoria chiusa, attesi che i criteri di aggiornamento hanno, peraltro, efficacia limitata nel tempo perché valgono solo per il triennio 2014- 2017;

- sotto altro profilo il D.M. n. 235 del 2014 presenta caratteristiche sono

incompatibili con una eventuale sua riconducibilità nell'alveo dei provvedimenti a natura normativa, perché mancano gli elementi essenziali della norma giuridica, ovvero: l'astrattezza (intesa come capacità della norma di applicarsi infinite volte a tutti i casi concreti rientranti nella fattispecie descritta in astratto), la generalità (intesa come indeterminabilità, sia ex ante che ex post, dei destinatari della norma) e l'innovatività (ovvero la capacità di modificare stabilmente l'ordinamento giuridico). Il suddetto D.M., infatti, ha ad oggetto una vicenda amministrativa specifica e temporalmente circoscritta (l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2017), ha destinatari determinati e non innova l'ordinamento giuridico, limitandosi a fissare criteri di massima per l'aggiornamento della graduatorie la cui applicazione è limitata nel tempo, oltre alla significativa circostanza che il suo procedimento di approvazione non è quello dei regolamenti ministeriali di cui all'art. 17, comma 4, L. 23 agosto 1988, n. 400 ;

- il ridetto D.M. non è neppure iscrivibile nell'ambito della categoria degli atti amministrativi a contenuto generale che, sebbene privi (a differenza dell'atto normativo) dell'astrattezza, si caratterizzano per la generalità dei destinatari, intesa come indeterminabilità dei destinatari ex ante, ma non ex post, poiché il D.M. n. 235 del 2014, come si è già precisato, si rivolge a destinatari già noti al momento dell'adozione, ovvero tutti coloro e solo coloro che sono già inseriti nelle gae.;

- l'accoglimento della domanda di annullamento del D.M. n. 235 del 2014 intervenuto ad opera della sentenza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato n. 1973 del 2015 non ha prodotto effetti erga omnes, perché è lo stesso dispositivo della sentenza di annullamento che si premura di specificare che gli effetti dell'annullamento operano solo a vantaggio di coloro che hanno proposto il ricorso (e così è accaduto per le ulteriori sei sentenze che hanno accolto i relativi ricorsi, circoscrivendo però solo a quegli appellanti gli effetti favorevoli delle decisioni giudiziali), oltre alla applicabilità ai relativi giudicati dei principi generali del processo in tema di limiti soggettivi del giudicato amministrativo;

- quanto al contenuto, il D.M. n. 235 del 2014 non contiene alcuna disposizione lesiva o escludente nei confronti dei diplomati magistrati non inseriti nelle gae dal momento che, trattandosi di un decreto che detta criteri e procedure per aggiornare le graduatorie, il D.M. non si rivolge a coloro che, per qualsiasi motivo, non sono stati inseriti in dette graduatorie. Da ciò consegue che coloro che erano in possesso del diploma magistrale avrebbero dovuto far valere tale titolo partecipando ad almeno una delle varie procedure bandite dal Ministero per l'inserimento nelle graduatorie (permanenti prima e ad esaurimento poi) ed eventualmente, a fronte del mancato accoglimento della domanda presentata, avrebbero poi dovuto far valere le loro ragioni impugnando tempestivamente il provvedimento con cui si negava detto inserimento. Ciò non è accaduto per la semplice ragione che i ricorrenti non hanno mai partecipato alle procedure bandite per l'inserimento nelle graduatorie, nella convinzione (dagli stessi ammessa) di non aver titolo all' inserimento in base al solo diploma magistrale;

- sicché il valore legale del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 può essere riconosciuto solo in via "strumentale", nel senso, di consentire a coloro che lo hanno conseguito di partecipare alle sessioni di abilitazioni o ai concorsi pur se privi del diploma di laurea in scienze della formazione, istituito con D.P.R. 31 luglio 1996, n. 471 (in tal modo, la richiamata disciplina transitoria ha mostrato di tenere in debito conto la posizione di chi avesse conseguito il titolo del diploma magistrale precedentemente alla riforma operata con la L. 19 novembre 1990, n. 341 e non fosse già immesso in ruolo alla data di entrata in vigore del D.M. 10 marzo 1997 , consentendogli la partecipazione a procedure selettive riservate ai fini del conseguimento di un titolo idoneo a consentire l' iscrizione nelle graduatorie);

- non ha rilievo in senso contrario, rispetto a quanto si è appena precisato, la previsione di cui all' art. 1 D.L. 28 maggio 2004, n. 136 , convertito dalla L. 27 luglio 2004, n. 186 e poi successivamente modificata secondo la quale è sufficiente per accedere alla graduatoria il titolo abilitante comunque posseduto, in quanto detta disposizione non fa alcun riferimento al valore abilitante del solo diploma

magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002. Né, successivamente, l' art. 1 - quinquies D.L. 12 luglio 2018, n. 87 ha riconosciuto valore abilitante ex se al diploma magistrale, ma ha anzi ribadito la necessità di superare un concorso per accedere ai posti di insegnamento;

- ancor più nello specifico, quindi, l'abilitazione all' insegnamento nella scuola materna ed elementare ex artt. 194 e 197 D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 e D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 , non ha mai costituito titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie permanenti istituite dall' art. 401 D.L.vo n. 297 del 1994 , essendo, invece, previsto a tale fine il superamento di procedure di natura concorsuale (concorsi regionali per titoli ed esami) rispetto alle quali il diploma magistrale costituiva requisito di partecipazione (ai sensi dell' art. 402 D.L.vo n. 297 del 1994). Ciò vale anche per le procedure riservate al personale in possesso del diploma magistrale e di determinati requisiti di servizio, istituite ai sensi dell'art.2, comma 4, L. 3 maggio 1999, n. 124/1999, (O.M. n. 153 del 1999) ed ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. c-bis) D.L. n. 97 del 2004 (O.M. n. 25 del 2005 e O.M. n. 80 del 2005) che richiedevano, ai fini del rilascio del titolo, il superamento di una procedura selettiva di tipo concorsuale.”

In ragione delle suindicate coordinate interpretative, per quanto qui di rilievo, può concludersi come segue.

Il D.M. n. 495 del 2016 non contiene alcuna disposizione lesiva o escludente nei confronti dei diplomati magistrati non inseriti nelle gae.

La pretesta dei diplomati magistrali di essere inseriti in gae avrebbe semmai dovuto essere fatta tempestivamente valere con presentazione di istanza di inserimento in gae e comunque mediante impugnazione, al più tardi, del D.M. del 16 marzo 2007.

In ogni caso, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, il valore legale del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall' art. 1 , comma 605, lett. c), L. 27 dicembre

2006, n. 296.

Più nello specifico, l'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna ed elementare, ex artt. 194 e 197 D.L.vo n. 297 del 1994 e D.P.R. n. 323 del 1998 , non ha mai costituito titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie permanenti istituite dall' art. 401 D.L.vo n. 297 del 1994 , essendo, invece, previsto a tale fine il superamento di procedure di natura concorsuale (concorsi regionali per titoli ed esami) rispetto alle quali il diploma magistrale costituiva requisito di partecipazione (ai sensi dell' art. 402 D.L.vo n. 297 del 1994).

Di conseguenza sono infondate tutte le domande proposte.

Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell' art. 112 c.p.c. , inaderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 aprile 2020 n. 2522).

Per quanto riguarda lo specifico aspetto della eventuale sopravvenuta stipula dei contratti di lavoro il Collegio intende precisare come da ciò non possa venire in rilievo una cessazione della materia del contendere, atteso che tali stipulazioni non paiono suscettibili di tradursi in automatica soddisfazione della pretesa dei ricorrenti, spettando all'Amministrazione valutare il comportamento da tenere alla luce dell'esito del presente giudizio, in forza di specifica clausola contrattuale ovvero in mancanza di clausola contrattuale, attraverso i poteri di autotutela di cui è titolare.

In considerazione della peculiarità del giudizio, della sua natura e della natura delle situazioni giuridiche coinvolte nonché del mutamento giurisprudenziale devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO